

COMUNE DI CATTOLICA

PROVINCIA DI RIMINI

REG. N. _____ DEL _____

**CONTRATTO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA MICROFILTRATA
PROVENIENTE DALL'ACQUEDOTTO PUBBLICO NEL COMUNE DI CATTOLICA**

L'anno duemiladiciannove, addì (.....) del mese di in
Cattolica, nella Residenza Comunale, con la presente scrittura privata da valere ad
ogni effetto di legge

SONO COMPARI

Da una parte:

- Arch. Alessandro Costa nato a Recanati (MC) il 28/01/1970 (C.F.
CSTLSN70A28H211V), domiciliato per la carica presso la Sede Municipale del
Comune di Cattolica, Piazza Roosevelt n. 5, che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cattolica, codice
fiscale 00343840401, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Settore 2,
avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del
settore, in virtù dello Statuto del Comune di Cattolica e dell'art. 107, comma 3, lett. c)
del T.U. n. 267/2000;

Dall'altra parte:

-....., nato a il che
interviene in questo Atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante
della Società, con sede in Via .
.....- Codice Fiscale e Partita IVA

PREMESSO

- in esecuzione della Determinazione Dirigenziale del Settore 2 n. 1002 del 14.12.2018, determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/16, nonché determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. del(portante approvazione degli atti di gara), è stata indetta gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in concessione del servizio di realizzazione e gestione di distributori di acqua microfiltrata proveniente dall'acquedotto pubblico nel Comune di Cattolica per una durata di anni nove;
- che a seguito dell'apposita procedura esperita, l'appalto di cui all'oggetto è stato provvisoriamente aggiudicato a:, avente sede legale in - Via..... ;
- con determinazione del Dirigente del Settore 2 n. del, è stato aggiudicato definitivamente il servizio in oggetto alla Società sopracitata.

Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di cui trattasi, i predetti componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante formale e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Il Comune di Cattolica, e per esso il suo legale rappresentante arch. Alessandro Costa, affida e concede alla Società con sede in , per brevità denominata "Concessionario", e per essa al suo legale rappresentante Sig.come innanzi generalizzato, che dichiara di accettare, l'affidamento in concessione del servizio di realizzazione e gestione di distributori di acqua microfiltrata proveniente dall'acquedotto pubblico nel Comune di Cattolica, per la durata di nove anni a decorrere dalla data di firma del presente contratto.

Il Concessionario si impegna ad eseguire la concessione nel rispetto del Capitolato

prestazionale, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica presentate ai fini dell'aggiudicazione della concessione, documenti tutti depositati agli atti dell'Amministrazione e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

ART. 2

Il presente contratto che regola tutte le attività oggetto della concessione, decorre dal e si concluderà il

Su richiesta della stazione appaltante e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi nelle more dello svolgimento della successiva gara, il Concessionario sarà obbligato a prorogare la prestazione di servizio di cui alla presente concessione alle medesime condizioni previste per l'ultimo anno di vigenza contrattuale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente – con particolare riguardo all'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 - e dalle norme di gara, salvo orientamenti giurisprudenziali prevalenti.

Alla scadenza, il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

ART. 3

Le condizioni economiche della concessione sono stabilite nell'offerta economica presentata ai fini dell'aggiudicazione della gara.

Dall'offerta economica risulta quanto segue:

- corrispettivo al litro a carico degli utenti per ogni litro di acqua erogata:

acqua liscia: € _____ (diconsi euro _____)

acqua gassata: € _____ (diconsi euro _____)

- canone complessivo annuo di € _____ (diconsi euro _____) a favore del Comune di Cattolica per tutte le "case dell'acqua" realizzate.

ART. 4

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Concessionario ha costituito cauzione definitiva di Euro 21.600,00 (Euro ventunomilaseicento/00) mediante polizza n. stipulata con la Compagnia di Assicurazione
..... in data

Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione di tutte le disposizioni e prescrizioni impartite con il presente contratto. Risponde, inoltre, direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso il Committente, i terzi e verso i prestatori di lavoro, comunque provocati nella gestione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del committente medesimo. All'uopo il Concessionario, come espressamente previsto dall'art. 15 del Capitolato Prestazionale, ha stipulato un'assicurazione per responsabilità civile per danni a terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO) con la Compagnia.....n..... del.....
..... ,

È obbligo dell'appaltatore, alla scadenza della polizza, procedere al suo rinnovo tale da garantire senza soluzione di continuità la copertura assicurativa del servizio.

ART. 5

Il Concessionario si impegna ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, anche se la Società non risultasse aderente alle associazioni stipulanti o recedesse da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il mancato rispetto da parte della Società aggiudicataria dei minimi salariali e delle altre clausole o contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l'assistenza dei prestatori di lavoro, potrà comportare la risoluzione del contratto stipulato.

Il Concessionario dovrà affidare la responsabilità del servizio ad un incaricato con mansioni e qualifica professionale adeguata. Il nominativo dell'incaricato andrà

comunicato all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio del servizio allegando anche la documentazione relativa alle caratteristiche professionali possedute.

ART. 6

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si danno per richiamate e si osservano le norme del suddetto Capitolato Prestazionale e di quanto previsto nell'offerta tecnica e nell'offerta economica presentate ai fini dell'aggiudicazione della gara, nonché le altre disposizioni vigenti in materia, che anche se materialmente non allegate si intendono interamente trascritte.

ART. 7

Al presente contratto si applicano le norme inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge L.136/2010 e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.136 del 13 agosto 2010 il Concessionario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso le società Poste Italiane S.p.A. Dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ad eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art.3 della L.136/2010.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ogni pagamento dovrà riportare il codice identificativo di gara (CIG) del presente contratto di concessione che è il seguente: 7767072693.

Il Concessionario si impegna a comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei summenzionati conti correnti e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare con essi.

Ai sensi dell'art.3 comma 8 secondo periodo della L.136/2010 il contratto dovrà intendersi risolto di diritto qualora le transazioni commerciali di cui al suddetto articolo di legge siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Ai sensi dell'art.3 comma 8 primo periodo della L.136/2010 il Concessionario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge

n.136 del 13 agosto 2010.

Anche nei contratti sottoscritti da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla concessione in oggetto, dovrà essere inserita la clausola, a pena di nullità assoluta, in cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. Il Comune di Cattolica verifica il rispetto di tale adempimento.

Il Concessionario, il subappaltatore o i subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della L.136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone il Comune di Cattolica e la Prefettura-ufficio territoriale di Governo competente.

ART. 8

Il Concessionario si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni e/o documenti e/o notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento dell'appalto o provenienti da amministrazioni o altri soggetti coinvolti nello svolgimento del servizio. Le notizie relative all'incarico affidato venute a conoscenza del personale impiegato a qualsiasi titolo dal Concessionario in relazione all'esecuzione del servizio, non devono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicate e divulgate a terzi, né devono essere utilizzate da parte dell'affidatario o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli di cui al presente contratto.

ART. 9

Il Concessionario dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore il 19 giugno 2013, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti, anche a soggetti terzi con i quali l'Amministrazione intrattiene rapporti di natura contrattuale, così come risulta integrato, in conformità a quanto previsto dall'art. 54 c. 5 del medesimo Decreto, dal codice di comportamento del Comune di Cattolica approvato

con deliberazione di Giunta n. 18 del 29.01.2014.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché al codice di comportamento comunale, e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 10

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti per l'interpretazione e l'esecuzione, alla validità o all'efficacia del presente contratto, nonché per qualsiasi altra causa, è competente in via esclusiva il Foro di Rimini. E' escluso il ricorso all'arbitrato. Nel caso di instaurazione di giudizio civile, durante questo e fino alla sentenza, per garantire la continuità del servizio, l'impresa non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali. Qualora l'impresa rifiuti, il committente ha diritto di affidare ad altri il servizio di cui abbisogni, nei modi e termini che crederà più opportuni.

ART. 11

Il Concessionario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

Il Concessionario dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture sottoscritto in data 16.09.2013 (sito Prefettura di Rimini) che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettare e a far rispettare le clausole in esso riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

ART. 12

Per gli effetti della presente concessione il Concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di CATTOLICA.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 13

Il Concessionario assume a proprio carico tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie connesse alla stipulazione del presente contratto comprese quelle tributarie, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della Stazione Appaltante.

L'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta tramite il versamento del modello F23, conservato agli atti d'ufficio.

Essendo, il corrispettivo oggetto del presente contratto assoggettato al regime fiscale dell'I.V.A., il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 comma 4 del D.P.R. 131/1986, su richiesta e a spese della parte interessata.

Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dalle parti in forma digitale, ai sensi dell'art.20 del codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n.82/2005).

ART. 14

Le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare all'esterno fatti o notizie di cui

siano venute a conoscenza relativamente alla fornitura del servizio oggetto del presente contratto e di attenersi in relazione al trattamento di dati personali alla disciplina prevista dal Regolamento UE 2016/679.

PER IL COMUNE DI CATTOLICA:

ARCH. ALESSANDRO COSTA _____

PER LA SOCIETA'.....

....._____

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente i seguenti articoli:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14.

LA SOCIETA'....._____